



# La produzione tardiva di documenti

di Arnaldo Amatucci

In una recente sentenza la Commissione tributaria regionale di Firenze (1), avendo richiesto l'ufficio di produrre un nuovo documento in sede di udienza di discussione, ne disponeva l'ammissione sul rilievo che l'art. 58, comma 2, del D.L. n. 546/1992 (2) consente la libera produzione documentale in tutto il corso del processo e comunque considerando che il contraddittorio non avrebbe subito in concreto alcuna lesione, potendo la parte contraria avvalersi della facoltà di chiedere un rinvio della discussione, anche se questa, nel caso specifico aveva rinunciato a tale diritto, essendosi limitata ad opporre la richiesta di ammissione del documento per tardività.

La sentenza merita indubbiamente un attento commento in ragione della non infrequenza della produzione di documenti oltre il termine prescritto all'art. 32 (3) del richiamato decreto.

Va osservato innanzitutto che l'art. 58 non può essere interpretato isolatamente, dovendosi

(1) Sent. n. 96, Sez. XXXII, del 25 maggio 1999, dep. il 28 giugno 1999, in "il fisco" n. 37/2000, pag. 11474.

(2) D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

**Art. 58**  
*Nuove prove di appello*  
(comma 2)

2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

(3) D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

**Art. 32**  
*Deposito di documenti e memorie*

1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.

2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

necessariamente fare riferimento al dettato dell'art. 61 (4), a mente del quale, salvo il caso dell'incompatibilità o della diversa previsione, le norme dettate per il primo grado vanno applicate anche in detta sede. Né può ravvisarsi incompatibilità alcuna tra l'art. 58 e l'art. 32, che regola la produzione di documenti in primo grado, poiché la prima norma si limita a stabilire la facoltà della produzione e la seconda ne determina le modalità. Dunque, anche in secondo grado resta l'obbligo del rispetto del termine dei venti giorni precedenti l'udienza di discussione nonché la necessità dell'adempimento delle formalità previste all'art. 24. La *ratio* di questa disposizione è evidente e condivisibile, esigendosi che, per la formulazione degli scritti conclusionali, le parti abbiano piena conoscenza del materiale probatorio reciprocamente prodotto in giudizio. Non a caso detto termine è stato autorevolmente riconosciuto a carattere perentorio, tanto da provocare, ove disatteso, l'inaccettabilità del documento o comunque la sua inutilizzabilità da parte della Commissione (5).

D'altra parte nel processo tributario non vi sono segni legittimanti la tardività.

Il rimedio del rinvio della discussione è previsto con riferimento a due specifiche ipotesi. La prima, quando il processo, in relazione ai documenti prodotti ed agli argomenti da trattare, presenta particolare difficoltà; in questo caso, la parte interessa-

(4) D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

**Art. 61**  
*Norme applicabili*

1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

(5) Finocchiaro, *Commentario al nuovo contenzioso tributario*, Giuffrè editore, 1996, pag. 546; G. Patrone, *Il nuovo processo tributario*, a cura di Giraldi, Loi, Patroni, Scuffi, Milano, 1993, pag. 119; F. Bartolini-M.L. Repregosi, *Il codice del nuovo contenzioso tributario*, Piacenza, 1996, pag. 175; Scarlata-Fazio, *Le modifiche alla legge sul contenzioso*, in "Boll. trib.", 1982, pag. 40.

ta può ottenere il rinvio della discussione previsto dall'art. 34 (6). La nozione di difficoltà è legata, anche letteralmente, ai contenuti della controversia e quindi ai documenti prodotti in giudizio ed alle questioni reciprocamente poste; non invece, come talvolta si è sostenuto, alla tardività della produzione documentale. Si tratta di ipotesi che, appunto in ragione della loro difficoltà, impongono il rinvio della discussione al fine di consentire un'indagine più accurata e quindi una migliore difesa orale in sede di rinvio. Del resto, che la fattispecie non possa includere l'ipotesi della tardività può essere dedotto anche dallo stesso utilizzo del rinvio, che non consente di poter effettuare nuove produzioni per contrastare quelle tardive e nemmeno di formulare difese scritte. Si concede soltanto, come si è detto, una più approfondita difesa in sede di discussione, peraltro impedita qualora si ammettesse la produzione tardiva. Si pensi al caso in cui il documento venga depositato oltre il termine di dieci giorni previsto per la presentazione dell'istanza di discussione in sede di udienza, quando la parte, anche se casualmente a conoscenza del documento, non può, a termini di legge, nemmeno avvalersi dell'anzidetto rinvio. Dunque, la norma presuppone che i documenti siano stati prodotti tempestivamente e che, in ragione del loro contenuto ovvero degli argomenti posti negli scritti di controparte, si determinino difficoltà nell'ambito della discussione, per il che pare corretto concedere il rinvio a udienza fissa disposto all'art. 34.

L'altra ipotesi in cui è previsto il rinvio della discussione è quella trattata all'art. 34 (7). Il caso è del tutto diverso da quello precedentemente commentato. Qui il documento prodotto in giudizio da controparte è, da un lato, sconosciuto ovvero non conoscibile dalla parte che subisce la produzione; dall'altro, esso deve determinare la necessità di integrare i motivi esposti nel ricorso iniziale, al fine della tutela del contraddittorio. In questo quadro, il rinvio dell'udienza di discussione è previsto per l'ipotesi che la produzione documentale avvenga dopo la comunicazione alle parti della data fissata per la trattazione, non potendosi garantire in

tal modo alle medesime di beneficiare del termine di sessanta giorni previsto in via generale per la formulazione dei nuovi motivi.

La logica di questo rinvio non ha dunque, anche in questo caso, riferimento alla tardività della produzione ma risponde all'esigenza di consentire, ricorrendone i presupposti di legge, la difesa piena della parte attraverso la formulazione dei motivi nuovi. Ne è a riprova il fatto che questa, per esercitare tale suo diritto, dovrà, ai sensi dell'ultimo comma, ripetere sostanzialmente gli adempimenti richiesti per il ricorso e la costituzione in giudizio.

È perciò evidente che il tema della tardività non si pone nemmeno in questo caso, trovando il rinvio valida ed unica spiegazione sulla tutela del contraddittorio processuale. Dunque, per riassumere, in nessuna delle due norme che prevedono il rinvio della discussione può, non solo esplicitamente, ma nemmeno implicitamente, essere ravvisato il caso della tardiva produzione dei documenti.

Un'ultima considerazione. Secondo la sentenza fiorentina, il rinvio costituisce un diritto della parte contro cui è stato presentato il documento ed è tale che, in quanto idoneo ad eliminare il pregiudizio da quest'ultima subito, sana l'irregolarità della tardiva produzione. Peraltro la sentenza vede il rinvio come mera facoltà della parte, sicché, qualora questa non si avvalga di tale mezzo, non ne può lamentare il conseguente pregiudizio. La mancata richiesta di rinvio si tradurrebbe, in sostanza, in una forma particolare di acquiescenza e quindi in rinuncia all'eccezione di tardività, dal che la legittima ammissione del documento richiesta in sede di udienza di discussione, avendo la parte controinteressata preferito non avvalersi della predetta facoltà. In questo ragionamento, nessun significato è dato alla contestazione della predetta richiesta e quindi all'eccezione di tardività, evidentemente considerata dalla Commissione estranea ai diritti della parte interessata.

Si tratta però di una costruzione fortemente criticabile e, del resto, lontana dalla giurisprudenza che, particolarmente nella vigenza della precedente disciplina processuale, ha trattato la materia (8).

Le regole affermate sono sostanzialmente quelle del contraddittorio civilistico e della relativa procedura. La parte può accettare il contraddittorio, esplicitamente od implicitamente, e quindi può legittimare l'iniziativa del proprio contendente, così da non creare alcun impedimento nello sviluppo processuale. Può invece, come è accaduto nel caso in esame, opporsi alla richiesta illegittima della controparte e chiedere il rispetto dei termini

(6) D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

#### Art. 34

##### *Discussione in pubblica udienza*

1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.

2. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.

3. La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.

(7) Vedi nota 6.

(8) Comm. trib. centr., 29 ottobre 1992, n. 4935, in "Foro it.", 1992, III, c. 570; Comm. trib. centr., 18 gennaio 1986, n. 371, in "Comm. trib. centr." 1986, I, pag. 42; Comm. trib. centr. 8 luglio 1982, n. 5276, in "Comm. trib. centr." 1982, I, pag. 834.

di legge. In questa seconda ipotesi, il rimedio non può essere quello del rinvio, tanto più se la produzione è avvenuta in sede di discussione, imponendosi invece il diniego alla produzione del documento, così da conservare il contraddittorio nei termini in cui questo si è costituito attraverso la tempestiva produzione e, di seguito, mediante gli scritti difensivi delle parti.

il fisco

La produzione tardiva produce pertanto necessariamente l'inammissibilità e comunque l'inutilizzabilità del documento, sia perché il termine dettato per tale adempimento è da considerare perentorio, sia perché il rimedio del rinvio, previsto per altre situazioni, non può essere applicato a tale caso e non può peraltro assumere rilevanza sanante. ■

#### PRECISAZIONE

Con riferimento all'articolo *Cessioni all'esportazione "ibride"*, di Francesco Santoro, pubblicato in "il fisco" n. 33/2000, pagg. 12231 e seguenti, l'Autore, dopo avere evidenziato la posizione dell'Amministrazione finanziaria favorevole all'invio all'estero di beni in conto lavorazione con la procedura di esportazione definitiva accompagnata da una lista valorizzata su carta intestata ovvero da un documento di trasporto recante la dicitura "operazione non valida ai fini dell'art. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972", ha rilevato che, nonostante la mancanza di effetti traslativi, per il Dipartimento delle Entrate nulla osta al verificarsi della cessione all'esportazione, a condizione che il valore dei beni esportati venga escluso dal *plafond* eventualmente posseduto (che sarebbe fittizio).

Dato che nella fattispecie non si è parlato di emissione di fattura "non valida agli effetti dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972", ma di altri documenti extrafiscali, è evidente che la posizione del Dipartimento delle Entrate a favore della "cessione all'esportazione" resta una posizione di principio necessaria solo per confermare la validità della procedura doganale definitiva.

Pertanto, contrariamente a quanto affermato, e cioè che "l'unica conseguenza fiscale per l'operatore interessato sarà rappresentata dall'incremento del volume delle esportazioni, necessaria, se non altro, a mantenere lo *status* di esportatore", l'assenza di fattura o l'eventuale fattura non valida ai fini dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 non determina alcuna conseguenza sostanziale in quanto la fattispecie realizza una vera e propria operazione fuori campo di applicazione dell'imposta per mancanza del presupposto oggettivo. Peraltro, nel caso prospettato la prova dell'esportatore sarebbe data o dalla copia della bolletta di esportazione o dal visto uscire dal territorio comunitario apposto su uno dei cennati documenti.